

Decreto n.
Prot. n.

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge n. 204 del 17 febbraio 1992 relativa all’istituzione dell’Università per Stranieri di Siena;
- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena adottato con D.R. n. 308 del 3 giugno 2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2024;
- Visto il Codice Etico e Codice di Comportamento dell’Università per Stranieri di Siena emanato con D.R n. 77 dell’08/02/2024;
- Visto il D.R. n. 88.25, prot. 4350 del 06/02/2025 con il quale è stato emanato il Regolamento Generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curricolari e non curricolari;
- Visto il D.R. n. 845.24, prot. 43442, pos. V/6 del 23/12/2024 con il quale è stata nominata la Commissione per il monitoraggio delle Convenzioni attualmente in vigore stipulate dall’Ateneo con gli enti pubblici e privati per lo svolgimento del tirocinio curriculare, anche ai fini della valutazione del loro eventuale rinnovo, nonché per la definizione delle linee di indirizzo per la stipula delle nuove Convenzioni nel rispetto del Regolamento Generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curricolari e non curricolari;
- Visti gli esiti dei lavori condotti dai componenti della suddetta Commissione, composta dal Presidente, prof. Luca Paladini (Delegato del rettore ai Tirocini e alla collocazione lavorativa), prof.ssa Carla Bagna (Delegata del rettore alle Relazioni internazionali) e prof.ssa Sabrina Machetti (Delegata alle Certificazioni linguistiche);
- Ritenuto opportuno apportare al suddetto Regolamento modifiche di drafting normativo e modifiche di natura sostanziale, al fine di orientare il tirocinio verso il sistema di qualità dell’Ateneo, ampliare il sostegno agli/alle studenti/esse, preservare la natura professionalizzante delle attività di tirocinio, prevedere nuove linee di indirizzo per la stipula delle Convenzioni e determinarne la durata oltre a valutare l’integrità delle potenziali controparti;
- Considerato che si rende necessario, a seguito della modifica della durata della Convenzione per l’attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curricolari e non curricolari tra l’Ateneo e gli enti ospitanti prevista dall’art. 6 comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curricolari e non curricolari, aggiornare l’articolo 2 dello schema di Convenzione a esso allegato;
- Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 18 e 19 dicembre 2025;

DECRETA

l’emanazione del “Regolamento Generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini curricolari e non curricolari” nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto. Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con 88.25, prot. 4350 del 06/02/2025, è pubblicato all’Albo on line e nel sito web dell’Ateneo ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Siena,

IL RETTORE
(prof. Tomaso Montanari)*

La responsabile del procedimento: dott.ssa Luisa Salvati*

La compilatrice: dott.ssa Francesca Bianchi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI CURRICULARI E NON CURRICULARI

Sommario

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Tirocinio curriculare
- Art. 3 – Riconoscimento di attività professionalizzanti ai fini del tirocinio curriculare
- Art. 4 – Tirocinio non curriculare
- Art. 5 – Tirocini curriculari e non curriculari all'estero
- Art. 6 – Soggetto ospitante i tirocini
- Art. 7 – Tutor aziendale
- Art. 8 – Tutor universitario
- Art. 9 – Incompatibilità
- Art. 10 – Gestione tecnico amministrativa dei tirocini
- Art. 11 – Norme finali e rinvii
- Art. 12 – Entrata in vigore

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento dei tirocini attivati dall'Ateneo, nel rispetto delle leggi statali e regionali in materia, nonché del suo Statuto.
2. Ai sensi della normativa applicabile, per tirocinio si intende un periodo di orientamento e di formazione svolto in un contesto lavorativo e volto all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, senza costituzione di un rapporto di lavoro. Possono essere attivati i tirocini curriculari e i tirocini non curriculari. I tirocini curriculari sono rivolti ai giovani frequentanti un percorso di istruzione o formazione e finalizzati ad integrare l'apprendimento con un'esperienza di lavoro. I tirocini non curriculari sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani tramite un periodo di formazione in un ambiente produttivo e, quindi, con la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
3. L'Ateneo promuove i tirocini curriculari come forma di alternanza tra l'università e il mondo del lavoro, al fine di offrire una formazione in un ambiente produttivo e una conoscenza diretta dei contesti lavorativi, tenendo conto degli obiettivi fissati dai documenti di programmazione del Dipartimento e dei corsi di studio.
4. L'Ateneo promuove i tirocini non curriculari al fine di intraprendere una prima esperienza di accompagnamento lavorativo e di orientare le scelte professionali future e l'occupabilità. I tirocini non curriculari sono destinati a laureati, laureati magistrali o ex studenti in possesso di un titolo post lauream, che abbiano conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo da non più di 24 mesi.
5. L'Ateneo promuove le altre forme di alternanza tra l'università e il mondo del lavoro previste dalla legislazione vigente, compreso l'apprendistato duale.
6. L'Ateneo promuove i tirocini curriculari e non curriculari, nonché le altre forme di alternanza tra l'università e il mondo del lavoro, avviando delle collaborazioni con le istituzioni nazionali e regionali aventi competenza in materia.

Art. 2 - Tirocinio curriculare

1. Il tirocinio curriculare è parte del percorso formativo degli studenti dell'Ateneo. Gli studenti immatricolati ai corsi di studio triennali devono svolgere un tirocinio di 150 ore, pari a 6 CFU, o, se previsto dal pertinente ordinamento didattico, di altra durata oraria e per i corrispondenti CFU. Gli studenti immatricolati ai corsi di studio magistrali devono svolgere un tirocinio di 75 ore, pari a 3 CFU. Gli studenti immatricolati ai corsi di studio post lauream devono svolgere un tirocinio della durata prevista dal pertinente ordinamento didattico. Il tirocinio non dà luogo alla creazione di un rapporto di lavoro e ad alcuna forma di retribuzione, né è sostitutivo di manodopera aziendale.

2. Il tirocinio curriculare è avviato sulla base di un progetto formativo, che ne espliciti gli obiettivi formativi, le principali attività e gli aspetti organizzativi. Le attività previste dal progetto formativo devono essere caratterizzanti in termini di coerenza con gli obiettivi del corso di studio al quale è iscritto il tirocinante. Il tirocinio curriculare può essere tematicamente collegato alla tesi di laurea e/o alla prova finale.

3. La durata del tirocinio curriculare non può essere superiore a 12 mesi e deve concludersi prima del conseguimento del titolo di studio.

4. Il tirocinio curriculare può essere svolto presso enti pubblici o aziende private. I soggetti ospitanti sono indicati nell'elenco delle convenzioni disponibile sul sito web di Ateneo. Qualora uno studente intenda svolgere il tirocinio curriculare presso un ente pubblico o un'azienda privata non convenzionata, può promuoverne la stipula effettuando una segnalazione alla struttura competente. Il delegato del rettore competente sulla materia valuta la proposta e, se del caso, propone al rettore la stipula della convenzione.

5. Il tirocinio curriculare può essere svolto anche presso strutture interne all'Ateneo (“tirocinio interno”). La proposta è formulata da uno o più docenti di ruolo della struttura presso la quale avviare il tirocinio interno ed è rivolta al Direttore del dipartimento, che si esprime sull'attivazione previo parere del delegato del rettore competente sulla materia. Il relativo progetto formativo deve indicare:

- La struttura di svolgimento del tirocinio interno;
- Le attività da svolgere e gli obiettivi professionalizzanti da raggiungere;
- I docenti disponibili a svolgere la funzione di tutor universitario, nei termini previsti dall'art. 7, comma 4, e dell'art. 8, comma 4, del presente Regolamento;
- L'impegno orario per l'intera durata del tirocinio, secondo quanto previsto dall'ordinamento didattico applicabile.

Art. 3 – Riconoscimento di attività professionalizzanti ai fini del tirocinio curriculare

1. Le attività professionalizzanti svolte al di fuori del tirocinio possono essere riconosciute ai fini del raggiungimento del monte orario previsto per il tirocinio curriculare, se ne è accertata la coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Il riconoscimento consiste nel computo delle ore impiegate nello svolgimento delle attività professionalizzanti per un minimo di 25 ore e un massimo pari alla durata oraria prevista dal tirocinio.

2. Qualora intenda chiedere il riconoscimento orario di un'attività professionalizzante, lo studente è tenuto a chiedere l'autorizzazione preventiva al coordinatore del corso di studio interessato, il quale, valutati i contenuti delle attività da svolgere e la coerenza con gli obiettivi del corso di studi, si esprime nel merito. Se l'attività è autorizzata, il coordinatore del corso di laurea al contempo designa il tutor universitario. In assenza di tale designazione, il coordinatore del corso di laurea assume la veste di tutor universitario.

3. Le attività il cui svolgimento può essere oggetto di riconoscimento orario ai fini del tirocinio curriculare consistono in:

- a) attività di sostegno e affiancamento didattico a favore degli studenti con disabilità e/o disturbi specifici dell'apprendimento;
- b) attività lavorative svolte in regime di detenzione carceraria;
- c) partecipazione in qualità di rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo di rilevanza statutaria, nei termini indicati da apposita Commissione nominata dal rettore;
- d) attività e laboratori di didattica innovativa;
- e) collaborazioni studentesche e attività di tutorato;
- f) attività di scavo;
- g) volontariato nazionale o internazionale, con particolare riguardo alle migrazioni, all'inclusione, alla diffusione della cultura italiana nel mondo e alla valorizzazione dei contatti con altre lingue e culture;

h) servizio civile;

i) attività lavorative e professionalizzanti.

4. Non può essere riconosciuto l'impegno orario relativo al conseguimento di certificazioni linguistiche o di svolgimento di test di abilità linguistica, nonché per la frequenza di corsi e lettorati erogati dall'Ateneo, da altre università, italiane o straniere, o da agenzie formative riconosciute. Non può essere riconosciuto l'impegno orario per la partecipazione a seminari e ad attività prive di valenza professionalizzante.

Art. 4 - Tirocinio non curriculare

1. Il tirocinio non curriculare è avviato sulla base di un progetto formativo, definito in accordo tra l'Ateneo e il soggetto ospitante, che ne espliciti le competenze e le capacità da acquisire. Le attività previste devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio concluso dallo studente.

2. I requisiti di attivazione dei tirocini non curriculari, la durata, i limiti e i restanti aspetti di disciplina sono stabiliti dalla normativa regionale applicabile in ragione del luogo di svolgimento. In ogni caso, la durata dei tirocini non curriculari non può essere inferiore a 2 mesi e superiore a 12 mesi, salvo specifiche riservate a determinate categorie di tirocinanti.

3. Il tirocinio non curricolare è soggetto all'erogazione obbligatoria di un contributo da parte del soggetto ospitante, che varia a seconda della normativa regionale applicabile. Il tirocinio non curriculare non dà diritto alla creazione di un rapporto di lavoro.

Art. 5 - Tirocini curriculare e non curriculare all'estero

1. L'Ateneo promuove lo svolgimento all'estero dei tirocini curriculare e non curriculare.

2. In ossequio al principio di territorialità, i presupposti, i requisiti e ogni altro aspetto relativo all'attivazione dei tirocini da svolgere all'estero sono disciplinati dalla normativa dello Stato ospitante. Il presente regolamento si applica altresì ai tirocini da svolgere all'estero, nella misura in cui sia compatibile con la normativa dello Stato ospitante. In ogni caso, la durata dei tirocini curriculare e non curriculare all'estero deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, e dall'art. 5, comma 2, del presente regolamento.

3. L'Ateneo si riserva di non attivare i tirocini da svolgere all'estero qualora l'applicazione della normativa dello Stato ospitante:

a) ne pregiudichi la natura di forma di alternanza università-lavoro;

b) ne comprometta il fine di realizzare l'accompagnamento e l'orientamento al lavoro;

c) riduca le tutele a favore del tirocinante;

comporti la manleva del soggetto ospitante dai doveri assicurativi.

Art. 6 - Soggetto ospitante i tirocini

1. I rapporti tra l'Ateneo e i soggetti ospitanti i tirocini curriculare sono regolati da apposite convenzioni stipulate dal Rettore su proposta del delegato competente sulla materia.

La durata minima delle convenzioni è di 1 anno e la durata massima è di 3 anni. Le convenzioni sono rinnovabili su richiesta di ciascuna delle parti, da formulare entro 3 mesi dalla scadenza. Per l'Ateneo, il rinnovo è disposto dal rettore su proposta del delegato competente per materia.

Lo schema di convenzione in uso all'Ateneo è riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Qualora non sia possibile farvi ricorso, si può procedere alla stipula del testo proposto dal soggetto ospitante, purché il suo contenuto sia almeno equivalente sul piano delle tutele del tirocinante e degli obblighi posti in carico al soggetto ospitante il tirocinio curriculare.

2. Le convenzioni per l'attivazione di tirocini non curricolari sono stipulate sulla base degli schemi previsti dalle normative nazionali e regionali in materia.

3. Il soggetto ospitante può accogliere tirocinanti nei limiti numerici previsti dalla normativa vigente e fino a scadenza della convenzione. La sede di svolgimento del tirocinio deve essere attribuibile al soggetto ospitante, il quale ne è responsabile ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza

nei luoghi di lavoro. Laddove il soggetto ospitante possiede più sedi operative, il numero dei tirocinanti è proporzionale al numero dei dipendenti a tempo indeterminato presenti in ciascuna sede operativa.

Art. 7 - Tutor aziendale

1. Il tutor aziendale è il responsabile dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per l'intera durata del tirocinio presso il soggetto ospitante.
2. Il tutor aziendale:
 - a) garantisce la sua presenza durante le ore di svolgimento del tirocinio;
 - b) favorisce l'inserimento del tirocinante;
 - c) promuove l'acquisizione delle competenze secondo quanto previsto dal progetto formativo;
 - d) cura la stesura e l'aggiornamento della documentazione relativa al tirocinio, con particolare riguardo al registro delle presenze;
 - e) redige il questionario di valutazione finale del tirocinio;
 - f) non può affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti;
 - g) tiene regolari contatti con il tutor universitario, al fine di monitorare il tirocinio e di attuare le eventuali e necessarie azioni congiunte.
3. Il tutor aziendale è assunto a tempo indeterminato presso il soggetto ospitante ed è individuato fra i dipendenti in possesso di adeguata professionalità, capacità ed esperienza. In assenza di dipendenti a tempo indeterminato, la funzione di tutor aziendale può essere svolta da una persona operante stabilmente all'interno della struttura e dotata di idonea professionalità. In nessun caso il tutor aziendale può essere individuato tra figure professionali con cui il soggetto ospitante abbia instaurato rapporti di lavoro occasionali e/o temporanei.
4. Nel caso di tirocinio interno all'Ateneo, la funzione di tutor aziendale è svolta dal tutor universitario.

Art. 8 - Tutor universitario

1. Il tutor universitario è il responsabile delle attività didattico-organizzative collegate al tirocinio o alle attività professionalizzanti di cui all'art. 4.
2. Il tutor universitario:
 - a) coordina l'organizzazione ed il programma del percorso del tirocinante, anche nell'ambito delle attività professionalizzanti di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - b) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del tirocinante e del soggetto ospitante;
 - c) tiene regolari contatti con il tutor aziendale, al fine di monitorare il tirocinio e di attuare le eventuali e necessarie azioni congiunte;
 - d) acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e agli esiti della stessa.
3. Il tutor universitario è individuato dal coordinatore del corso di laurea fra i docenti di ruolo del corso di studio di appartenenza dello studente. In caso di collegamento tra tirocinio curriculare e tesi di laurea e/o prova finale, il docente relatore può essere individuato come tutor universitario. Il tutor universitario può essere individuato fra i docenti di ruolo afferenti ad un altro corso di studio in ragione della specifica competenza nell'ambito di svolgimento del tirocinio.
Se richiesto dal caso il tutor universitario può essere il competente responsabile amministrativo.
4. Nel caso di tirocinio interno all'Ateneo, il tutor universitario è anche il tutor aziendale, e in tale duplice veste è il responsabile di ogni aspetto relativo allo svolgimento del tirocinio.

Art. 9 - Incompatibilità

1. Non è ammesso lo svolgimento di alcun tirocinio presso sedi professionali di appartenenza di conviventi, parenti o affini del tirocinante fino al quarto grado del tirocinante.

Art. 10 - Gestione tecnico amministrativa dei tirocini

1. La gestione tecnico-amministrativa dei singoli tirocini e dei riconoscimenti delle attività professionalizzati è curata dalla struttura competente, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle procedure stabilite dall'Ateneo, a tal fine avvalendosi anche di applicativi informatici di supporto.
2. La struttura competente cura la stipula delle convenzioni e ne monitora la durata, al fine di procedere ad eventuale rinnovo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, e dall'art. 6, comma 1, del presente regolamento. Nel caso di tirocini interni, provvede a istruirne l'attivazione, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del presente regolamento. Provvede altresì alla comunicazione istituzionale sui tirocini, elaborando e aggiornando la pagina dedicata ai tirocini presente sul sito web di Ateneo.

Art. 11 - Norme finali e rinvii

1. L'Ateneo non accoglie le richieste di convenzionamento che ritiene confliggenti con i propri valori, la propria missione istituzionale o qualora venga a conoscenza di atti o fatti che inficino la congruità, integrità o correttezza del comportamento del potenziale soggetto ospitante.
2. L'Ateneo si riserva di rescindere le convenzioni stipulate in caso venga a conoscenza di atti o fatti che inficino la congruità, integrità o correttezza del comportamento del soggetto ospitante.
3. L'Ateneo si riserva altresì il diritto di non rinnovare le convenzioni nella cui vigenza non sia stato avviato alcun tirocinio.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di tirocini. In materia di formazione e sicurezza sui luoghi di lavoro si rinvia alla specifica normativa vigente e al regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.